



## STATUTO Collegio Regione Abruzzo Guide Speleologiche

### TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

#### ART. 1 Istituzione logo e sede

1. E' istituito nella regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 2 comma 4 della L.R. 25/2004 modificata con L.R. 18/02/2010 n. 5, come organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio Regionale Abruzzo delle Guide Speleologiche, in sigla "CRAGS".
2. Il Collegio adotta il logo rotondo raffigurante figure stilizzate di discesa in grotta e in canyon con i colori azzurro e argento recante la dicitura GUIDA SPELEOLOGICA Collegio Regione Abruzzo.
3. Fanno parte del Collegio: le guide speleologiche iscritte nell'albo regionale.
4. La sede provvisoria del Collegio è posta presso la Direzione regionale competente per materia.
5. Il Consiglio direttivo stabilirà la sede operativa e legale del Collegio. Potrà, inoltre, stabilire sedi decentrate in tutto il territorio nazionale.

#### ART. 2 Scopi e funzioni

1. Il Collegio non ha scopo di lucro.
2. Il Collegio svolge tutte le funzioni che coinvolgono l'ordinamento e la disciplina della professione di Guida Speleologica ai sensi e nei limiti della L.R. 25/2004 e s.m.i.. Promuove e divulga la Speleologia e tutte le attività ad essa collegate in tutte le sue specialità: speleologia subacquea, torrentismo, ricerca e prospezione in aree carsiche di alta montagna ecc. In tal modo intende favorire e supportare il turismo Speleologico e Ambientale e la tutela e frequentazione degli ambienti carsici epigei ed ipogei.

In attuazione della L.R. 25/2004 e s.m.i. il Collegio:

- di concerto con la Giunta regionale, partecipa alle procedure di abilitazione, formazione e aggiornamento professionale delle aspiranti guide speleologiche (art. 3 L.R. 25/2004);
- di concerto con la Giunta regionale, forma e nomina gli istruttori Speleologici per la formazione e l'aggiornamento delle Guide (articoli 3 e 7 L.R. 25/2004);
- aggiorna l'elenco delle Guide e delle aspiranti Guide operanti in Abruzzo (art.9 comma 2 L.R. 25/2004);
- rilascia annualmente alle Guide operanti la tessera di riconoscimento (art. 10 L.R. 25/2004);
- determina il codice deontologico e i regolamenti per lo svolgimento della professione (art. 14 L.R. 25/2004);
- cura e aggiorna il catasto degli Ambienti Speleologici dell'Abruzzo limitatamente all'esercizio della professione di guida speleologica, determinando per ogni Ambiente speleologico la valutazione del grado di difficoltà (art. 17 L.R. 25/2004);
- vigila sul rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari per il corretto svolgimento dell'attività di accompagnamento, adottando i necessari provvedimenti se di sua competenza, oppure segnalando alle autorità competenti ogni violazione e nel caso costituendosi parte lesa per il risarcimento del danno arrecato all'immagine e alla professione.

### TITOLO II° - ORGANI DEL COLLEGIO

#### ART. 3 Organi del Collegio

1. Sono organi del Collegio:



- L'Assemblea
- il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei conti o il Revisore dei Conti.

#### ART. 4 Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano del Collegio ed è composta dalle Guide Speleologiche iscritte al Collegio in regola con le quote associative.
2. Sono compiti dell'Assemblea:
  - determinare per il triennio il numero dei componenti il Consiglio Direttivo;
  - eleggere i componenti del Consiglio Direttivo e nominare il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario;
  - eleggere i componenti del Collegio dei revisori dei conti nominandone il Presidente oppure eleggere il Revisore Unico;
  - approvare annualmente il bilancio di previsione e il rendiconto del Collegio;
  - deliberare sulle proposte di modifiche allo Statuto e sulle proposte di regolamento;
  - deliberare sulla destinazione degli avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, nel rispetto delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie;
  - pronunciarsi su ogni questione inerente la professione che sia proposta dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei suoi componenti.
3. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, per approvare il rendiconto e il bilancio di previsione.
4. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Collegio, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure su richiesta motivata del Consiglio Direttivo o di almeno un quinto dei membri del Collegio.
5. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante lettera raccomandata A/R o Pec, oppure, con il consenso scritto, via email confermata, inviata almeno cinque giorni prima della data di svolgimento.
6. Intervengono all'Assemblea tutti i membri del Collegio, ogni membro ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro membro dandone delega scritta. Ogni membro può rappresentare una sola delega.
7. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti, anche per delega, la maggioranza degli aventi diritto di voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza in seconda convocazione può svolgersi nel medesimo giorno fissato per la prima convocazione, a distanza di almeno quattro ore.
8. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
9. Per le deliberazioni che comportano modifiche allo Statuto è necessaria la presenza, anche per delega, dei due terzi dei membri aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Collegio e in sua assenza dal Vicepresidente, ne redige il verbale il Segretario del Collegio. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

#### ART. 5 Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da un numero di tre o di cinque componenti deciso, per ogni triennio, dall'Assemblea. Le cariche sono così suddivise: Presidente, Vicepresidente, Segretario, Consigliere. I componenti del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.



2. L'elezione del Consiglio direttivo avviene con voto segreto, indicando le preferenze per le cariche di cui al primo comma.
3. I componenti del Consiglio direttivo decadono dalla carica per dimissioni e decesso. In questi casi l'Assemblea, convocata entro trenta giorni, provvede alla sostituzione. I nuovi eletti restano in carica fino alla scadenza del Consiglio.
4. Il Consiglio è l'organo deliberante per tutte le materie riguardanti le attività del Collegio ed è validamente costituito con la metà più uno dei componenti; delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni trimestre, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o venga fatta richiesta da almeno due componenti. La convocazione avviene esclusivamente tramite Pec o con email confermata con tre giorni di preavviso; i Consiglieri, all'atto della nomina, accettano in via definitiva questa modalità di convocazione. Di ogni riunione è redatto, seduta stante, il verbale che è sottoscritto dai presenti per attestazione di regolarità e veridicità.
6. Il Consiglio direttivo deve, tra le altre, svolgere le seguenti funzioni:
  - gestisce il Collegio in ogni suo aspetto di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  - predispone il bilancio di previsione e il rendiconto del Collegio;
  - determina il contributo annuale d'iscrizione al Collegio;
  - di concerto con la Giunta regionale, partecipa alle procedure di abilitazione, formazione e aggiornamento professionale delle aspiranti guide speleologiche (art. 3 L.R. 25/2004)
  - di concerto con la Giunta regionale, forma e nomina gli istruttori Speleologici per la formazione e l'aggiornamento delle Guide (articoli 3 e 7 L.R. 25/2004);
  - aggiorna l'elenco delle Guide e delle aspiranti Guide operanti in Abruzzo (art.9 comma 2 L.R. 25/2004);
  - rilascia annualmente alle Guide operanti la tessera di riconoscimento (art. 10 L.R. 25/2004);
  - predispone il codice deontologico e i regolamenti per lo svolgimento della professione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - cura e aggiorna il catasto degli Ambienti Speleologici dell'Abruzzo limitatamente all'esercizio della professione di guida speleologica, determinando per ogni Ambiente speleologico la valutazione del grado di difficoltà (art. 17 L.R. 25/2004);
  - vigila sul rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari per il corretto svolgimento dell'attività di accompagnamento adottando gli opportuni provvedimenti disciplinari verso gli iscritti e segnalando alle autorità competenti ogni altra violazione;
  - tutela l'immagine e il corretto esercizio della professione eventualmente costituendosi parte civile per il risarcimento del danno arrecato all'immagine del Collegio e alla professione.

#### **ART. 6 Presidente e Vicepresidente**

1. Il Presidente del Collegio è il legale rappresentante del Collegio e ne ha il potere di firma.
2. Il Presidente può delegare le sue funzioni in parte al Vicepresidente con delega scritta in cui sia precisato il tipo di mandato e la sua durata;
3. Il Vicepresidente subentra al Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso o per compiere gli atti cui sia stato specificatamente delegato.



#### ART. 7 Segretario

1. Il Segretario cura la tenuta dei libri e dei registri sociali, redige i verbali delle adunanze del Consiglio direttivo e delle Assemblee, aggiorna le scritture contabili, aggiorna l'elenco dei componenti il Collegio distinti nelle categorie: Guide Speleologiche attive, Guide Speleologiche inattive, aspiranti Guide Speleologiche.

#### ART. 8 Collegio dei Revisori o Revisore Unico dei Conti

1. La gestione patrimoniale del CRAGS è controllata da un Collegio di Revisori dei Conti composto da tre Sindaci, scelti anche all'esterno del Collegio, o dal Revisore Unico, eletti dall'Assemblea del Collegio nella stessa riunione in cui è eletto il Consiglio direttivo.
2. I/II Revisori/e durano in carica tre anni e possono essere rieletti; le riunioni sono convocate almeno semestralmente dal Presidente, di ogni riunione si redige un verbale sottoscritto dai componenti.
3. Spetta all'Assemblea eleggere il Presidente del Collegio dei Revisori che dura in carica tre anni e può essere rinominato.
4. Al collegio dei Revisori dei Conti, o al Revisore Unico, spetta:
  - vigilare sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Collegio svolgendo almeno due ispezioni ogni anno;
  - attestare la corrispondenza del rendiconto ai risultati della gestione e redigere una relazione da allegare al rendiconto da sottoporre all'Assemblea.

### TITOLO III° - PATRIMONIO ED ENTRATE DEL COLLEGIO – AMMINISTRAZIONE

#### ART. 9 Patrimonio ed entrate del Collegio

1. Il patrimonio del Collegio è costituito da tutti i beni mobili e immobili che pervengano allo stesso a qualsiasi titolo.
2. Il Collegio per lo svolgimento delle proprie funzioni dispone delle seguenti entrate:
  - quote sociali degli iscritti stabilite annualmente dal Consiglio direttivo;
  - contributi da parte di enti pubblici o privati;
  - donazioni di membri del Collegio, di privati, di enti pubblici e privati;
  - proventi derivanti da attività necessarie o utili allo svolgimento delle proprie funzioni.

#### ART. 10 Esercizio finanziario, bilancio di previsione e rendiconto

1. L'esercizio finanziario del Collegio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 15 febbraio di ogni anno il Consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto e del bilancio di previsione da sottoporre al Collegio dei Revisori dei Conti o al Revisore Unico e all'approvazione dell'Assemblea che deve essere convocata entro il 31 marzo.
3. Il rendiconto e il bilancio di previsione devono essere disponibili per consultazione degli associati nei quindici giorni precedenti la data di convocazione dell'Assemblea.

#### ART. 11 Libri del Collegio

1. Oltre alla tenuta dei libri previsti dalla legge il Consiglio direttivo provvede alla tenuta dei libri verbali delle adunanze e deliberazioni proprie e dell'Assemblea.
2. I libri del Collegio sono visibili a qualunque iscritto al Collegio ne faccia motivata istanza.

#### ART. 12 Avanzi di gestione



1. Al Collegio è vietato distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
2. Il Collegio ha l'obbligo di impegnare gli avanzi di gestione per lo svolgimento delle proprie funzioni e delle attività a esse direttamente connesse.

#### TITOLO IV° - ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE E ALBI

##### [ART. 13 Esercizio della professione](#)

1. L'esercizio della professione di guida speleologica è subordinato:
  - all'iscrizione nell'Albo Regionale istituito ai sensi della L.R. 25/2004 modificata con L.R. 5/2010, tenuti presso la Direzione Regionale competente per materia;
  - alla regolare iscrizione al Collegio Regionale delle Guide Speleologiche Abruzzesi;

##### [ART. 14 Tessera di Riconoscimento](#)

1. Per l'esercizio dell'attività ogni Guida deve essere munita e deve esibire la Tessera di riconoscimento rilasciata e rinnovata annualmente dal Collegio nella quale sono riportati:
  - numero della tessera di riconoscimento rilasciata dal Collegio (art. 10 L.R. 25/2004);
  - numero d'iscrizione all'Albo Professionale;
  - fotografia del titolare;
  - dati anagrafici;
  - vidimazioni annuali.

##### [ART. 15 Mantenimento dei requisiti per lo svolgimento della professione](#)

1. Per lo svolgimento dell'attività ogni Guida deve:
  - mantenere i requisiti previsti dall'art. 9 della L.R. 25/2004;
  - provvedere al rinnovo triennale dell'iscrizione all'albo professionale (cfr. con art. 9 L.R. 25/2004);
  - partecipare secondo le scadenze previste ai corsi di aggiornamento professionale;
  - essere in regola con l'iscrizione al Collegio.

##### [ART. 16 Esercizio della professione da parte di Guide provenienti da altre Regioni e Stati](#)

1. L'esercizio della professione di Guide Speleologiche provenienti da altre Regioni o Stati, in possesso di abilitazione tecnica secondo l'ordinamento della Regione o Stato di provenienza, non è subordinato all'iscrizione nel Collegio Regionale.
2. Le Guide Speleologiche provenienti da altre Regioni o Stati, che intendono svolgere l'attività come previsto, sono comunque tenute al rispetto delle prescrizioni di legge nella definizione delle difficoltà dei percorsi così come definite dal Collegio Regionale.
3. La documentazione riguardo il catasto degli Ambienti Speleologici Abruzzesi, redatto ai sensi dell'art. 2 del presente Statuto, è resa disponibile dal Collegio a tutti i professionisti che intendano svolgere la loro attività in Abruzzo gratuitamente, fatto salvo eventuali rimborsi o contributi richiesti dal Collegio per spese postali e di produzione.

Il Collegio può realizzare un'apposita tessera di identificazione per facilitare l'identificazione e la certificazione del corretto e legittimo svolgimento dell'attività da parte di questi professionisti non iscritti all'albo Regionale né al Collegio stesso.

##### [ART. 17 Decadimento dall'Albo](#)

1. L'iscrizione all'albo delle Guide Speleologiche decade:



- per dimissioni;
- per il mancato rinnovo dell'iscrizione all'Albo Regionale;
- per sanzioni disciplinari come contemplato dall'art. 14 della L.R. 25/2004;
- per la perdita dei requisiti di cui all'art. 9 della L.R. 25/2004;

#### TITOLO V° - SANZIONI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

##### ART. 18 Sanzioni e ricorsi

1. Le Guide Speleologiche iscritte nell'albo professionale che si rendano colpevoli di violazione delle norme della deontologia professionale, ovvero delle norme stabilite dalla L.R. n. 25/2004 e dalle disposizioni del Consiglio direttivo, e secondo la gravità dell'infrazione, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:
  - ammonizione scritta;
  - censura;
  - sospensione dall'albo per un periodo da un mese a un anno;
  - radiazione.
2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal direttivo del Collegio a maggioranza assoluta dei componenti in contraddittorio con l'interessato.
3. Le decisioni sono definitive e sono impugnabili con ricorso al competente organo giurisdizionale.

#### TITOLO VI° - DISPOSIZIONI FINALI

##### ART. 19 Regolamenti

1. Il presente Statuto é integrato dai Regolamenti interni che saranno predisposti dal Consiglio direttivo, approvati dall'Assemblea e trasmessi alla Direzione regionale competente per materia.

##### ART. 20 Normativa applicabile

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applica la Legge Regionale nonché le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

##### ART. 21 Collegio Nazionale Guide Speleologiche

1. Il Collegio s'impegna ad armonizzare il proprio Statuto e i propri Regolamenti con gli altri collegi Regionali di Guide Speleologiche esistenti e promuove e favorisce la costituzione del Collegio Nazionale delle Guide Speleologiche Italiane per il coordinamento e indirizzo della professione.